

## L'Imprenditore - L'impresa

Le nozioni di **imprenditore e di impresa** rivestono un ruolo centrale all'interno del diritto commerciale. Nel significato economico impresa è l'organismo composto da elementi reali e personali che impiega fattori produttivi (lavoro, capitali, ecc.) per la produzione di beni e servizi. Imprenditore è colui che acquista e organizza i fattori produttivi. Il codice civile non dà una nozione di impresa, ma questa si ricava dalla definizione di imprenditore offerta dall'art. 2082 c.c.

Punto di partenza è allora lo studio dell'**imprenditore**.

La definizione dell'imprenditore, come già detto, si ritrova all'**art. 2082 c.c.**; prima però di dare conto del significato di tale definizione deve tuttavia precisarsi che il nostro ordinamento non considera unitariamente tutte le diverse categorie di imprenditori. Al di là di una disciplina fondamentale comune, il legislatore detta una disciplina particolare fondata sulle diversa considerazione dell'impresa in base a **tre diversi parametri**:

- 1) **Oggetto dell'impresa:** imprenditore agricolo / commerciale;
- 2) **Dimensione dell'impresa:** imprenditore piccolo / medio grande;
- 3) **Natura dell'impresa:** impresa privata / pubblica – individuale/collettiva.

Torniamo allora all'esame dell'art. 2082 c.c.: “è imprenditore colui che esercita abitualmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”

La prima nozione che si desume dall'esame della norma è che è imprenditore chi esercita un'attività: per essere qualificati imprenditori non è sufficiente *decidere* di svolgere una determinata attività ma è necessario porla *effettivamente* in essere.

Questa affermazione si sintetizza nel cd. **principio di effettività**.

Continuando poi nella lettura dell'art. 2082 c.c. apprendiamo che quell'attività deve essere:

- **Economica;**
- **Professionale;**
- **Organizzata.**

Per attività economica si intende che:

- l'attività deve essere **patrimonialmente valutabile**;
- l'attività deve comportare l'impiego di mezzi finanziari dai quali ci si attende la **realizzazione di un guadagno**. Il conseguimento del lucro non è però elemento essenziale dell'impresa, in quanto il riferimento all'economicità va inteso anche come mera copertura dei

costi, e, dunque, quanto meno, come assenza di perdite. A sostenere tale conclusione intervengono d'altra parte due categorie di imprese che, pur essendo certamente tali, sono rette da un principio di mera economicità: l'impresa pubblica e l'impresa cooperativa, fondata sullo scopo mutualistico. L'attività economica espone inoltre l'imprenditore al **rischio** di perdere la ricchezza realizzata. L'assunzione del cosiddetto **rischio economico**, cioè di non ricavare dal risultato della produzione il necessario per coprire i costi di produzione, è uno dei tratti caratterizzanti la figura dell'imprenditore ed è la ragione principale che giustifica il suo compenso (**profitto**).

#### **Per attività professionale si intende che:**

- L'attività non deve avere il carattere **dell'occasionalità** e deve essere condotta secondo un profilo di **sistematicità (cioè abitualmente)**; **professionalità non vuol dire continuità né esclusività**: questo significa che è impresa anche quella stagionale e che l'imprenditore rimane tale anche se svolge contestualmente un'altra attività che non sia d'impresa.

**Per attività organizzata si intende che per l'esercizio dell'attività l'imprenditore predispone un complesso di mezzi** che, in virtù della destinazione d'uso loro conferita, acquistano una particolare "univocità", in altri termini una strumentalità al perseguimento del fine preposto. Per mezzi dell'impresa si intendono sia quelli materiali (beni strumentali), sia le risorse umane (collaboratori autonomi e subordinati).

Quale sia poi questo fine ce lo dice ancora l'art. 2082 c.c.: **la produzione o lo scambio di beni o di servizi**: restano escluse, quindi, le attività di mero godimento (non è cioè imprenditore colui che produce per sé stesso).

Quale sia invece **il ruolo dell'imprenditore** nell'ambito dell'impresa, al di là di essere colui che dà impulso alla nascita della stessa, ce lo dice l'art. 2086 c.c., secondo il quale **l'imprenditore è a capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori**.

#### **L'impresa – titolarità dell'impresa – l'imprenditore occulto**

Dall'analisi dell'art. 2082 c.c. si desume dunque **che l'impresa è l'attività esercitata dall'imprenditore**. Pertanto l'impresa non può considerarsi né come soggetto (soggetto è l'imprenditore) né come oggetto (oggetto è l'azienda), ma come **un'attività organizzata di fattori produttivi**. L'esercizio dell'impresa spetta all'imprenditore; egli, in quanto agisce in nome proprio, sopporta l'intero rischio economico dell'impresa. E' importante poter individuare con precisione la

figura del **soggetto titolare dell'impresa**; Tuttavia, potrebbe non risultare semplice individuare tale figura, poiché spesso nell'impresa operano svariati soggetti. Per ovviare a questa difficoltà il nostro ordinamento prevede che tale accertamento sia effettuato sulla base del criterio puramente formale della **spendita del nome: è imprenditore il soggetto nel cui nome viene esercitata l'impresa**. L'applicazione di tale principio fa però sorgere delle difficoltà nei casi in cui l'imprenditore, non volendo apparire nei confronti di terzi, non agisce personalmente, ma si serve di un **prestanome**, incaricandolo di compiere gli atti di impresa nel suo interesse ma in nome proprio. La ragione di questo comportamento va ricercata nell'intento di eludere particolari divieti che impediscono l'esercizio dell'impresa (come, ad es., nel caso di un imprenditore fallito); il prestanome, d'altro canto, ha spesso poco da perdere, trattandosi, per lo più, di un nullatenente o di una società con capitale irrisorio (*società di comodo*).

La fattispecie pone due quesiti principali, tra loro connessi. Il primo riguarda chi debba essere considerato **imprenditore**: se il **prestanome**, in virtù di una rigorosa applicazione del principio formale della spendita del nome, o se, invece, sulla base di un criterio sostanziale, **il reale interessato (c.d. imprenditore occulto)**. Il secondo quesito riguarda invece su chi debba gravare la **responsabilità** nei confronti dei creditori dell'impresa. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza prevalenti, pur riconoscendo come criterio generale per l'attribuzione della titolarità dell'impresa quello formale della spendita del nome, propendono per la tesi **della responsabilità solidale dell'imprenditore occulto e del prestanome per le obbligazioni contratte da quest'ultimo**.

### **L'imprenditore commerciale**

**Abbiamo detto che dell'imprenditore in quanto tale si fanno diverse distinzioni:**

La prima di queste si fonda sulla considerazione **dell'oggetto dell'attività**, in base al quale, dunque, **si distingue tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale**.

In proposito bisogna partire da una fondamentale precisazione: diversamente da quanto si potrebbe immaginare, il nostro ordinamento non fornisce una definizione di imprenditore commerciale, ciò che invece fa con riguardo all'imprenditore agricolo. L'unica indicazione diretta relativa all'impresa commerciale è contenuta nell'**art. 2195 c.c.** che indica talune categorie di imprenditori, commerciali, obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese, i quali esercitino una delle seguenti attività (art. 2195 c.c.):

- **Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi** (imprese industriali). Con l'aggettivo *industriale* il legislatore non ha voluto indicare niente di preciso, ma solo escludere dal novero delle imprese commerciali quelle che producono beni agricoli;
- **Attività intermediaria nella circolazione dei beni** (imprese commerciali in senso stretto). In pratica l'intermediazione nella circolazione implica che chi vende un bene abbia prima

provveduto ad acquistarlo, mentre l'attività di scambio non richiede quell'ulteriore requisito, riducendosi a semplice vendita in cambio di un corrispettivo. L'espressione utilizzata è retaggio del passato, in cui la figura del commerciante (*intermediario*) aveva un ruolo centrale all'interno del sistema economico. Oggi l'attività imprenditoriale nella circolazione dei beni deve estendersi a **tutte le attività di scambio** e ricomprendere anche quelle realizzate senza una precisa opera di intermediazione.

- **Attività di trasporto per terra, per acqua e per aria** (imprese di trasporto).
- **Attività bancaria** (impresa bancaria) o **assicurativa** (impresa assicurativa).
- **Attività ausiliarie:** si tratta di un'ampia categoria di attività, quali quelle del mediatore, delle agenzie di pubblicità, delle agenzie di viaggi, ecc.

Tale elencazione, tuttavia, per opinione diffusa, è meramente esemplificativa, nel senso che essa non esaurisce la categoria dell'imprenditore commerciale. La conseguenza di tale considerazione è che **la categoria dell'imprenditore commerciale è una categoria residuale e tutti gli imprenditori che non sono agricoli si presume siano commerciali.**

### **L'imprenditore agricolo – L'imprenditore piccolo e non piccolo**

Classificata l'impresa in base all'oggetto dell'attività esercitata tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale, e chiarito che il legislatore detta una definizione precisa solo di imprenditore agricolo, dovendosi trarre i parametri per l'individuazione dell'imprenditore commerciale solo in via di esclusione, passiamo allora alla **qualificazione dell'imprenditore agricolo.**

il legislatore ha scelto di riservare all'imprenditore agricolo un **trattamento di favore**, motivato in particolare dall'essere l'imprenditore agricolo soggetto ad un duplice rischio, quello d'impresa e quello collegato alla circostanza che il risultato dell'attività agricola non dipende interamente dall'impegno dell'imprenditore, ma anche dal fatto a questo indipendenti, quali ad es. gli agenti atmosferici.

Questo trattamento privilegiato si concretizza in due facilitazioni :

- **L'imprenditore. agricolo non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;**
- **L'imprenditore. agricolo non è soggetto alle procedure concorsuali.**

**Art. 2135 c.c.:** “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.. Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o

risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Come si desume dall'art 2135 c.c., le attività agricole sono distinte in **attività agricole principali e in attività connesse alle principali.**

**Le attività agricole principali sono:**

- la coltivazione del fondo;
- la silvicoltura, cioè la coltivazione del bosco, della foresta diretta alla produzione di legname;
- l'allevamento di animali da carne, da lavoro, da lana, da latte, per lo sport ecc.

**Le attività agricole connesse sono quelle collegate e accessorie alle principali.** Si tratta di attività che normalmente rientrerebbero tra quelle commerciali, ma che vengono equiparate a quelle agricole in quanto a esse collegate.

Tale collegamento consiste in una:

- **connessione soggettiva:** è necessario cioè che lo stesso soggetto svolga anche un'attività agricola essenziale;
- **connessione oggettiva:** è necessario che l'attività agricola essenziale mantenga un carattere di prevalenza rispetto a quella connessa.

\*\*\*\*\*

Passiamo ora alla distinzione fondata sulle **dimensioni dell'impresa**, e, dunque, tra **imprenditore piccolo e imprenditore non piccolo.**

**La norma di riferimento è l'art. 2083 c.c.:** “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

**Anche alla piccola impresa, in considerazione delle sue ridotte dimensioni, il legislatore riserva un trattamento di favore.** Il piccolo imprenditore, infatti:

- è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili;
- Non è soggetto alle procedure concorsuali;
- L'iscrizione del piccolo imprenditore nel Registro delle imprese ha meri effetti di pubblicità notizia.

### Veniamo allora all'esame dell'art. 2083 c.c.:

Nella 1<sup>a</sup> parte dell'art.: si individuano 3 categorie di piccoli imprenditori:

**coltivatori diretti**

**artigiani**

**piccoli commercianti**

Dunque **il piccolo imprenditore è quello che non si limita ad organizzare i fattori produttivi, ma che svolge egli stesso l'attività lavorativa produttiva** (si pensi ad es. al fornaio titolare della panetteria in cui egli stesso prepara e cuoce l'impasto per il pane).

Nella 2<sup>a</sup> parte si detta un criterio residuale, il c.d. **criterio della prevalenza**: il coltivatore del fondo è coltivatore diretto, o chi produce beni e servizi è artigiano, o chi gestisce un esercizio commerciale è piccolo commerciante in quanto coltivi il fondo, produca i beni o i servizi o gestisca l'esercizio commerciale **prevalentemente col lavoro proprio o dei familiari. I termini** del rapporto di prevalenza sono indicati allo stesso art. 2083 c.c.: da una parte, dunque, il lavoro proprio e dei propri familiari, dall'altra il lavoro altrui e il capitale, proprio o altrui. La prevalenza **va intesa in termini qualitativi e non meramente quantitativi aritmetici**.

### L'impresa: pubblica/privata - individuale/collettiva

Passiamo ora al terzo criterio di distinzione delle imprese: **la natura del soggetto titolare dell'impresa**.

Anche in tal caso, facciamo due classificazioni:

- impresa pubblica / privata.

- impresa individuale / collettiva.

L'impresa è **privata** quando l'imprenditore titolare è una persona fisica (**impresa individuale**) o una pluralità di persone fisiche (**impresa collettiva**). L'impresa collettiva può essere esercitata da una **società** (dotata o meno di personalità giuridica), se persegue un **fine di lucro**, o da **un'associazione**, se persegue uno scopo ideale.

L'impresa è **pubblica** quando viene esercitata da **un ente pubblico** per la realizzazione di **un interesse collettivo**.

Individuiamo **2 modelli di impresa pubblica**:

- **Imprese – organo** (c.d. **enti politici**: Stato, Regioni, Province e Comuni): lo Stato svolge direttamente attività di impresa, utilizzando proprie strutture. Lo scopo d'impresa è secondario e accessorio rispetto alle altre attività non economiche attinenti ai suoi compiti istituzionali (ad es., la gestione da parte del Comune del servizio mensa è secondaria e accessoria rispetto alle tipiche funzioni comunali).
  - **Enti pubblici economici**: enti di diritto pubblico il cui fine esclusivo è l'esercizio dell'impresa. Gli enti pubblici economici stanno lentamente scomparendo per effetto delle leggi di privatizzazione che li stanno trasformando in società per azioni. Rientrano in questa categoria, ad esempio, l'Enel e l'Eni (Ente nazionale idrocarburi)
- Società a partecipazione pubblica**: società, normalmente s.p.a., di cui lo Stato detiene una partecipazione, totalitaria, maggioritaria, di minoranza.

### L'impresa familiare

A completamento dello studio della nozione generale di imprenditore e delle diverse categorie di imprese tocca ora dare conto dell'**impresa familiare**.

La norma di riferimento è l'**art. 230 bis c.c.**:

**E' familiare l'impresa al cui esercizio collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.**



E' quell'impresa in cui partecipa la cd. **famiglia nucleare** e che è dunque **condotta mediante il lavoro da questa prestato**.

La partecipazione familiare non trasforma l'impresa familiare in un fenomeno associativo: essa rimane dunque **un'impresa individuale**. La partecipazione familiare non deve far ritenere che **l'impresa familiare sia perciò solo una piccola impresa**. E' difatti ben possibile che un'impresa alla quale collaborino il coniuge, parenti e affini, abbia dimensioni tali da non rispettare il criterio di prevalenza dettato dall'art. 2083 c.c. e, quindi, da non poter essere qualificata piccola.



Tale netta distinzione si esplica peraltro in un diverso profilo: mentre la disciplina della piccola impresa è finalizzata ad assicurarle un trattamento di favore, la disciplina

dell'impresa familiare non si preoccupa affatto di ciò, mirando a **tutelare**, piuttosto che l'impresa, **i familiari che vi lavorano**, che, in quanto tali, potrebbero essere soggetti ad abusi o comportamenti ingiusti da parte dell'imprenditore.

Questa tutela si concretizza nel predisporre una disciplina, inderogabile, che si applica ogni qual volta non sia posto in essere un diverso rapporto tra il titolare dell'impresa e il familiare che vi collabora (ad es. un rapporto di lavoro subordinato o un contatto societario). Ai familiari collaboratori dell'impresa in modo continuato sono quindi assicurati **diritti patrimoniali e amministrativi**:

#### **Diritti patrimoniali:**

- **diritto al mantenimento**, secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- **diritto di partecipazione agli utili (ma non alle perdite)** in base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- **diritto sui beni acquistati impiegando gli utili e sugli incrementi di valore dell'azienda**;
- **diritto di prelazione** sull'azienda in caso di divisione ereditaria o trasferimento;


#### **Diritti amministrativi:**

- **adozione a maggioranza delle decisioni di gestione straordinaria** (le gestione ordinaria rimane di competenza del solo imprenditore);
- **la partecipazione all'impresa è trasferibile solo in ambito familiare e previo consenso unanime di quanti ne fanno**

### La rappresentanza commerciale



#### **Gli ausiliari dell'imprenditore**



**Ausiliari autonomi**

## ausiliari subordinati



In genere l'imprenditore nella sua attività si avvale di collaboratori autonomi e subordinati.

**I collaboratori autonomi** prestano la loro attività a favore dell'imprenditore **senza essere vincolati da un rapporto di subordinazione**, essendo lavoratori autonomi. I rapporti con l'imprenditore sono regolati da appositi contratti.

Sono collaboratori autonomi **i mediatori** (che mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare), **i commissionari** (che si occupano di acquistare o vendere dei beni in nome proprio ma per conto dell'imprenditore), **gli spedizionieri** (che si occupano di concludere per conto dell'imprenditore contratti di trasporto), **gli agenti di commercio** (che assumono stabilmente l'incarico verso l'imprenditore di promuovere contratti in una zona determinata).

**I collaboratori subordinati** prestano la loro attività intellettuale o manuale, dietro retribuzione, **alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, al quale sono legati da un contratto di lavoro subordinato**. Tra i collaboratori subordinati rivestono un ruolo decisamente importante tre figure: **l'institore, il procuratore, il commesso**.

### L'institore

La norma di riferimento è l'art. 2203 c.c.: **l'institore è il soggetto preposto dal titolare dell'impresa**



Esso è dunque il dipendente di grado più alto (direttore generale) a cui sono subordinati tutti gli altri collaboratori dell'imprenditore. Se vi sono più institori essi, salvo diversa convenzione, agiscono disgiuntamente (cioè in maniera autonoma dagli altri institori).

L'institore ha un **potere generale di rappresentanza**: può compiere **tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa** a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella **procura**.

**La preposizione** (dal latino “porre a capo), avviene dunque mediante la **cd. procura institoria**, in cui sono determinati i compiti dell’institore e le sue specifiche mansioni.



per la procura institoria, **da inscrivere in ogni caso nel RR.II.**, non sono richiesti **requisiti di forma**; si ritiene tuttavia che questo non valga laddove l’institore sia autorizzato a concludere contratti per i quali è richiesta la forma scritta (art. 1392 c.c.)



All’institore è tuttavia **vietato alienare o ipotecare i beni immobili del preponente** se non è stato a ciò **espressamente autorizzato** in forza di una **procura speciale**.

Congiuntamente con l'imprenditore , l'institore è tenuto:



**Agli obblighi di iscrizione nel RR.II.**

**Alla tenuta  
delle scritture  
contabili**

Nell’esercizio delle proprie mansioni, si è detto che l’institore ha un generale potere di rappresentanza, che possiamo distinguere in:

- **rappresentanza sostanziale:** L’institore può compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amm.ne, inerenti l’esercizio dell’impresa o del ramo affidatogli. Restano esclusi gli atti che eccedono tale esercizio, quale il mutamento dell’oggetto dell’attività, e, per espressa disposizione normativa, la vendita e l’ipoteca di beni immobili.
- **Rappresentanza processuale:** può stare in giudizio in nome del preponente sia come attore che come convenuto per obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’ esercizio dell’impresa a cui è preposto..

L’imprenditore può decidere **di ampliare o ridurre i poteri dell’institore**, ma in tal caso **tali modifiche saranno opponibili ai terzi solo se iscritte nel registro delle imprese**. In mancanza,

giacché la rappresentanza dell'istituto si presume generale, l'atto sarà valido ed efficace.

L'istituto deve dichiarare ai terzi che agisce in nome dell'imprenditore; in caso contrario è **obbligato personalmente** per le obbligazioni contratte. I terzi, tuttavia, possono agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istituto che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.

Non essendo imprenditore, infine, **l'istituto non fallisce, ma in caso di fallimento dell'impresa avranno effetto anche nei suoi confronti le eventuali sanzioni penali.**

### **I procuratori**

la norma di riferimento è l'**art. 2209 c.c.: procuratore è colui che, in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l'imprenditore atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo ad essa preposto.** Si tratta di un dirigente intermedio dotato di minore autonomia decisionale (ad es. capo ufficio vendite). I suoi poteri di rappresentanza sono stabiliti nella procura conferitagli dall'imprenditore.

### **I commessi**

La norma di riferimento è l'**art. 2210 c.c.: commesso è colui che ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui è incaricato e che di solito si svolgono a contatto del pubblico.** Il commesso è un impiegato dotato di limitati poteri di rappresentanza in relazione alle funzioni circoscritte che è chiamato a svolgere e pressochè privo di potere decisionale (ad es. i commessi di negozio, gli impiegati di banca, i camerieri ecc.). I commessi, se non espressamente autorizzati, non possono concedere dilazioni o sconti, salvo che non siano d'uso, o derogare alle condizioni generali del contratto o alle clausole contenute sui moduli prestampati dell'impresa. Possono esigere il prezzo delle merci vendute soltanto quando siano preposti alla vendita nei locali dell'impresa, la merce sia da loro consegnata e non vi sia una cassa speciale palesemente destinata alla riscossione.

